



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE UMANE

Determinazione Dirigenziale	
N. 7/ 2	di data 10/01/22

Oggetto: CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER INABILITA' ASSOLUTA E PERMANENTE A QUALSIASI PROFICUO LAVORO DI UN DIPENDENTE CON EFFETTO DAL GIORNO 13.01.2022

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che il 21.12.2021 la Commissione medico legale dell'Azienda Provinciale per i Servizi sanitari di cui all'art. 17 comma 3 lettera d) delle legge provinciale 5.11.1991 n. 23 ha concluso l'esame istruttorio della visita medica a cui è stato sottoposto un dipendente con qualifica di assistente bibliotecario – C base, le cui generalità sono indicate nel prospetto, allegato n. 1, che firmato dal Dirigente forma parte integrante ed essenziale della presente determinazione, ai fini dell'eventuale dispensa dal servizio per inabilità;

considerato che la visita di cui sopra è stata richiesta con lettera di data 06.12.2021 prot. 0321591 dal Comune di Trento;

visto il giudizio medico legale di data 22.12.2021, pervenuto il 5.01.2022 prot. n. 002384, con il quale la Commissione medico legale di cui sopra ha riconosciuto che il dipendente medesimo "*si trovi nella condizione di assoluta e permanente inabilità a qualsiasi lavoro proficuo*";

rilevato che non sussistono condizioni oggettive che consentano il proseguimento di una qualche attività lavorativa del dipendente in parola presso il Comune di Trento stante che precedentemente all'accertata suddetta inidoneità assoluta e permanente:

- la Commissione Sanitaria Integrata dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari in seguito ad accertamento di data 30.11.2021, su istanza del Comune di Trento all'Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento (domanda del 14.7.2021 prot. n. 0186307), con determinazione n. 8485/2021 del 30.11.2021 ha ritenuto che "*le mansioni attualmente assegnate al dipendente, non siano compatibili, con l'attuale stato di salute. Si segnala, altresì, la possibilità di richiedere una definitiva valutazione presso la Commissione medico-legale prevista dall'art. 17, comma terzo, lettera d) della legge provinciale 5 novembre 1991, n. 23 ai fini di un eventuale pre-pensionamento del dipendente*";
- a norma dell'articolo 10 della Legge 68/99 il datore di lavoro non può chiedere al disabile "*una prestazione non compatibile con le sue minorazioni*";

atteso che nel giudizio medico-legale pervenuto il 5.01.2022 viene precisato che il dipendente è inidoneo permanentemente e in modo assoluto;

visto l'art. 63 comma 4 del CCPL 2016-2018 che rinvia, nell'ipotesi in cui il dipendente sia dichiarato totalmente e permanente inidoneo ad ogni proficuo lavoro, al disposto dell'art. 58 comma 6 del medesimo contratto;

visto quindi l'art. 58 comma 6 del CCPL 2016-2018 secondo cui, nel caso in cui il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro,

pagina 1/3

l'Amministrazione risolve il rapporto di lavoro;

visto infine l'articolo 121 (Cause di estinzione del rapporto di lavoro) del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 es.m. e i.) che al comma 1 lett. "g" prevede che l'estinzione del rapporto di lavoro avvenga "per dispensa dovuta ad accertata inabilità fisica";

ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra esposto e di quanto previsto all'articolo 58 comma 6 del C.C.P.L. 2016-2018 sottoscritto in data 1.10.2018, nonché in base all'articolo 121 comma 1 lettera "g" del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m. e i.), di disporre la risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente in premessa fissando quale ultimo giorno del rapporto di lavoro il 12 gennaio 2022;

preso atto che il dipendente in questione ha maturato un'anzianità tale da permettergli l'accesso al trattamento pensionistico di invalidità, ai sensi dell'art. 1 comma 32 della legge 08.08.1995, n. 335;

ritenuto che, a norma dell'art. 1 comma 32 della Legge 08.08.1995 n. 335 rimangono confermate le previgenti disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di anzianità nei confronti delle cessazioni dal servizio per invalidità derivanti o meno da cause di servizio, disposizioni in base alle quali il dipendente ha diritto al trattamento di pensione;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale n.83/2021/05 di data 30 giugno 2021 prot. n.

pagina 2/3

C_L378/S005/172773 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

d e t e r m i n a

1. di disporre, ai sensi dell'articolo 58 comma 6 del C.C.P.L. 2016-2018 di data 1.10.2018 ed a norma dell'articolo 121 comma 1 lettera "g" del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m. e i.), la risoluzione del rapporto di lavoro per inabilità a qualsiasi proficuo lavoro con effetto dal giorno 13 gennaio 2022 (ultimo giorno del rapporto di lavoro 12.01.2022), del dipendente, le cui generalità sono indicate nel prospetto allegato n. 1, nel quale si richiama la presente, che firmato dal Dirigente forma parte integrante ed essenziale della presente determinazione. Ai fini della tutela della riservatezza dei dati contenuti nel prospetto allegato, se ne acconsente l'accesso con le forme e con le modalità previste dal regolamento per l'esercizio del diritto di accesso e di informazione sull'attività della Amministrazione comunale;
2. di dare mandato all'Ufficio Assegni Assistenza e Previdenza di predisporre le pratiche connesse alla liquidazione del trattamento di pensione e di ogni altra spettanza

Allegati in formato elettronico

\\

Allegato n. 1

Allegati in formato cartaceo

\\

Il Dirigente del Servizio
dott. Alessio Ravagni

Trento, addì 10/01/22



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE UMANE

Determinazione Dirigenziale	
N. 7/ 2	di data 10/01/22

Oggetto: CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER INABILITA' ASSOLUTA E PERMANENTE A QUALSIASI PROFICUO LAVORO DI UN DIPENDENTE CON EFFETTO DAL GIORNO 13.01.2022

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

Trento, addì 19 gennaio 2022

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi